

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CARELLI, TORTORA e TEDESCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MARZO 1966

Concessione in enfiteusi delle terre assegnate in forza del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 89

ONOREVOLI SENATORI. — Nella seduta del 24 novembre 1965, presente il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, onorevole Ferrari-Aggradi, l'8^a Commissione permanente, Presidente il senatore Di Rocco, nell'esaminare l'articolo 16 del disegno di legge concernente « Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiari perpetue », ritenne opportuno stralciare l'articolo stesso proponendo di regolare la materia in apposito progetto e ciò per motivi di sistematica legislativa.

Il settore agricolo, oggetto di particolare esame degli organi responsabili dello Stato, deve essere considerato in fase di organico assestamento, sia nei rapporti economici, sia in quelli sociali, secondo principi che tendono al deciso miglioramento della produzione agricola nell'interesse della Comunità. Per questo dal 1944 ad oggi si sono susseguite iniziative con precisi orientamenti dettati dalla Carta costituzionale e attuate con idonee disposizioni di legge che hanno permesso, in una più armonica distribuzione della proprietà terriera, un ordina-

mento produttivistico più rispondente al fabbisogno alimentare e lavorativo della Società.

L'inizio fu prudente, ma notevole valore sociale assunsero le disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale n. 279, del 19 ottobre 1944 e del decreto, del Capo provvisorio dello Stato, n. 89 del 6 settembre 1946. Provvedimenti, questi, quanto mai opportuni che convalidarono il principio che l'uso della proprietà deve essere accompagnato da intendimenti sociali contro ogni violazione delle fondamentali regole che armonizzano i molteplici rapporti nella collettività, favorendo l'ordine e l'equilibrio congregale.

Dopo il non breve periodo di venti anni stupisce che orientamenti siffatti, a beneficio della Società, trovino ancora ostacoli talmente robusti da permettere ad organi responsabili del buon andamento della cosa pubblica di esprimere pareri e giudizi in evidente contrasto con i principi che regolano i rapporti economici in una impostazione moderna del mondo operante. Forse

sfugge la considerazione che nel vasto arco della dinamica legislativa non è possibile ignorare situazioni, diritti, indirizzi, impostazioni organizzative che si riferiscono alla nuova economia in un mondo moderno in fase di pressante sviluppo. Qualsiasi rallentamento, spesso confuso con la forza del diritto, finisce col raggiungere lo scopo di una inconcepibile ingiustizia.

Nella fattispecie il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del settembre 1946, n. 89, dispone all'articolo 1 la concessione, ad Associazione di contadini costituiti in cooperativa, di terreni di proprietà privata o di Enti pubblici che risultino incolti o insufficientemente coltivati, tali comunque da potervi praticare coltura o metodi colturali più attivi ed intensivi, in relazione anche alle necessità della produzione agricola nazionale e stabilisce all'articolo 9 la non impugnabilità del decreto di concessione né in sede amministrativa né in sede giudiziaria.

Le disposizioni sopraccennate hanno trovato gravi ostacoli di ordine applicativo dando luogo a lunghe esasperate contese, turbando seriamente la piena realizzazione del programma nazionale di miglioramento agricolo.

Sono stati superati, in non pochi casi e con estrema disinvoltura, gli obblighi di cui agli indirizzi produttivistici e sociali con responsabili affermazioni che: « l'impianto di fruttiferi determina un diverso impiego dei fondi in contrasto con la loro originaria destinazione (coltura estensiva) e pertanto risulta legittima l'aspettativa dei proprietari di mantenere i fondi nello stato originario ».

Il marcato disordine resosi evidente in occasione di particolari casi creatisi nell'applicazione di alcune direttive, ha determinato una seria alterazione tra i vari rapporti economici propri di alcuni settori di elevato

valore sociale; è consigliabile pertanto la presentazione di idonea proposta di legge intesa a restituire l'auspicata serenità nei rapporti di lavoro nel più importante e delicato settore economico nazionale.

In ultima analisi, la proposta tende a restituire la tranquillità a moltissime famiglie di lavoratori che nell'immediato dopoguerra hanno saputo rendere produttive terre incolte o insufficientemente coltivate loro concesse a norma dei citati decreti legislativi. Si tratta cioè di quelle concessioni che non appartengono all'ambito di applicazione delle leggi di riforma fondiaria che hanno permesso il passaggio ai coltivatori della maggior parte di terreni incolti, ma che dovrebbe indubbiamente rientrare nel quadro generale degli interventi programmatici di assestamento agrario e fondiario promossi dallo Stato.

I terreni in parola continuano da venti anni ad essere coltivati e valorizzati dai concessionari i quali sono stati esclusi — a causa del precario tipo di rapporto esistente — dai benefici statali previsti dalle leggi vigenti.

Da rilevare infine che molti dei concessionari, avendo intrapreso lavori di miglioramento e di trasformazione dei terreni, sono stati denunciati per inadempienze contrattuali, da cui l'assurda situazione di provvedimenti giudiziari contro chi ha migliorato terre abbandonate profondendo lavoro, risparmi, speranze.

Onorevoli colleghi, l'approvazione del presente disegno di legge vuole essere un giusto provvedimento, anche se tardivo, inteso a correggere, se così si può dire, alcune storture interpretative di una norma legislativa che, secondo la volontà del legislatore, doveva sanare situazioni turbative dell'equilibrio economico e sociale del nostro Paese.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Si considerano concesse in enfiteusi le terre assegnate in forza del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 89, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2.

La precedente disposizione si applica anche alle concessioni di terre incolte o insufficientemente coltivate per le quali i concessionari siano tuttora nella materiale detenzione del terreno o di parte di esso, nonostante sia intervenuta risoluzione del rapporto provocata da sentenza, anche se passata in giudicato o da provvedimento amministrativo di revoca.